FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

On. Ugo CAPPELLACCI
Presidente della 12ª Commissione permanente
Affari Sociali
Camera dei Deputati
Email CAPPELLACCI_U@CAMERA.IT
Email com_affari_sociali@camera.it

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 10298/2025 del 11-09-2025
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: A.C. 2365 - "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria".

Illustre Presidente,

Come è noto è in corso presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati l'esame del provvedimento indicato in oggetto.

In considerazione dell'importanza che l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria rappresenta per la FNOMCeO - organo sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale - si chiede alla S.V. di valutare la presentazione di un'ipotesi di emendamento come di seguito riportata:

"(Esercizio attività odontoiatrica)
All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183, fatta eccezione per tutte le società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero ovvero di ricerca e didattica istituzionale, ovvero istituzioni universitarie, accreditati al Servizio sanitario nazionale le cui strutture devono dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. Le strutture afferenti alle società tra professionisti non necessitano di direttore sanitario.
Possono cooperare allo svolgimento dell'attività dei soci professionisti delle società tra professionisti collaboratori appartenenti alle categorie sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi esterni.
L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 10298/2025 del 11-09-2025
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

183, non si applica alle società tra professionisti mediche e odontoiatriche.
Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria".

Tale l'emendamento nell'apportare modifiche all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, prevede che la società tra professionisti (stp) è l'unica ammessa nel momento in cui la professione odontoiatrica viene svolta in forma societaria e l'attività professionale "protetta" costituisce l'oggetto esclusivo della società, fatta eccezione per tutte le società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero ovvero di ricerca e didattica istituzionale, ovvero istituzioni universitarie, accreditati al Servizio sanitario nazionale.
Infatti, la disciplina inerente alle società tra professionisti (Stp) costituisce l'unico contesto nel cui ambito è possibile l'*esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile,* oltre a dover aderire al Codice deontologico così come ogni iscritto persona fisica.
Ad oggi si rileva un costante incremento del numero di Società tra Professionisti in cui l'attività cd. "prevalente" è quella propriamente odontoiatra. Tale fenomeno, in una condizione in cui si registra una non uniformità interpretativa delle fonti, esige una puntuale regolamentazione e, nel rispetto dei compiti istituzionali attribuiti agli enti ordinistici, un capillare monitoraggio ed una accorta vigilanza, affinché la costituzione di siffatte realtà societarie, in qualunque forma siano esse costituite, non si riducano a mero strumento di commercializzazione di servizi, ma si armonizzino con la necessità di rispondere ai bisogni di salute del cittadino che, da tutte le professioni sanitarie riconosciute, non può essere mai considerato un semplice "cliente" ma resta, nella sua accezione più nobile, unicamente un "paziente".
Il bene afferente alla salute è tutelato dall'art. 32 della nostra Costituzione, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto prioritario ed assoluto e, come tale, da salvaguardare indipendentemente da ogni altra posizione che obbedisce, invece, a criteri di concorrenzialità.
Solo la Stp, infatti, fornisce puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l'interesse a tutelare l'affidamento del paziente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e "sensibilità" dall'altra) che nella fattispecie si confrontano.
Lo svolgimento delle attività professionali "protette" tramite una comune società commerciale farebbe venir meno i suddetti parametri.
Occorre, inoltre, precisare che gli ausiliari si qualificano come persone che aiutano il

professionista cooperando allo svolgimento della sua attività e, lavorando insieme allo stesso non solo per operazioni sussidiarie; si tratta di collaboratori che possono appartenere alle categorie sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi esterni. Infatti, nella categoria degli ausiliari rientrano tutti coloro che si adoperano nell'esecuzione della prestazione promessa dal debitore, sia che si tratti di collaborazione dipendente, sia che si tratti di collaborazione autonoma ed esterna (professionisti, imprenditori, ecc.).

Certi della sensibilità della S.V. si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO
Andrea Senna

ANDREA
SENNA
11.09.2025
12:44:10
GMT+01:00

MF/CDL

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
11.09.2025
12:32:53
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 10298/2025 del 11-09-2025
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente